



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 10 aprile 2020 n. 62, dichiara illegittima la legge della Regione Siciliana n. 8/2018, in quanto non assicura la copertura finanziaria dei LEA in ambito regionale.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

2. Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7831, dichiarano la giurisdizione del g.a. in merito ad una controversia avente ad oggetto la determinazione del valore di mercato di un bene dismesso e oggetto di prelazione da parte del concessionario;
3. Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7829, dichiarano inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 25 settembre 2018, n. 5507, pronunciata su impugnazione per revocazione;
4. Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7826, dichiarano la giurisdizione del g.o. in merito ad una controversia vertente sul trasferimento per mobilità di personale regionale addetto ai servizi socio psicopedagogici nei ruoli dell'Azienda sanitaria provinciale;
5. Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2020, n. 7737, dichiarano la giurisdizione del g.o. in materia di azioni proposte dalla P.A. per i corrispettivi percepiti dai dipendenti nello svolgimento di un incarico non autorizzato.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

6. [Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2414](#), sulla pratica commerciale scorretta come fattispecie autonoma di illecito;
7. [Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020, n. 2215](#), rimette all'Adunanza plenaria diverse quesiti sui termini per ricorrere nel c.d. rito appalti;
8. [Tar per la Calabria, Catanzaro, decreto monocratico, 15 aprile 2020, n. 219](#), non sospende l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria che impone la quarantena a chi trasgredisce all'obbligo di circolare senza giustificato motivo;
9. [Tar per le Marche, 14 aprile 2020, n. 212](#), sull'istanza congiunta di passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020;
10. [Tar per la Campania, Napoli, sez. V, 8 aprile 2020, n. 713](#), sull'istanza congiunta sul differimento della camera di consiglio richiesto dal ricorrente che ha ottenuto la tutela monocratica e sull'obbligo di quarantena domiciliare per violazione delle misure restrittive della libera circolazione in Campania.

Normativa

11. [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020](#)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 97 del 11-04-2020).

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge della Regione Siciliana n. 8/2018, in quanto non assicura la copertura finanziaria dei LEA in ambito regionale.

[Corte costituzionale, sentenza 10 aprile 2020 n. 62 - Pres. Cartabia, Red. Carosi](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che il meccanismo finanziario previsto dalla legge della Regione Siciliana risulta contrario a Costituzione in quanto non assicura la copertura finanziaria dei LEA in ambito regionale.

Nella legge finanziaria e nel correlato bilancio della Regione Siciliana, in ottemperanza ai precetti costituzionali e all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, dovevano essere previste risorse statali e regionali complessivamente pari alla corretta quantificazione dei LEA e le correlate spese dovevano essere integralmente vincolate all'erogazione dei predetti livelli essenziali.

Ricorda la Corte costituzionale «che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma che la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività» (sentenza n. 169 del 2017).

L'effettività del diritto alla salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione, di guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria ma non sufficiente del corretto adempimento del precetto costituzionale. Nei sensi precisati deve essere letta l'affermazione secondo cui «una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto [fondamentale] non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali [...]. È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016).

In questa prospettiva è stato già individuato il contenuto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione con riguardo alla concreta garanzia dei LEA spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di essa, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale impegnando le Regioni a collaborare nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a spese incompressibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria (sentenza n. 169 del 2017).

Infatti, mentre di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello della prestazione attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa.

In definitiva, la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni in tema di finanziamento dei livelli essenziali, impongono una visione trascendente della garanzia dei LEA che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell'organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario.

Poiché il meccanismo finanziario previsto dalla legge della Regione Siciliana risulta contrario a Costituzione in quanto non assicura la copertura finanziaria dei LEA in ambito regionale, la Corte costituzionale ha dichiarato: *“1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale);*

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 45 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Le Sezioni unite, pronunciando su regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal Tar per l'Emilia Romagna, sentenza 29 aprile 2019, n. 381, dichiarano la giurisdizione del g.a. in merito ad una controversia vertente sulla determinazione del valore di mercato del bene da dismettere ed oggetto di prelazione da parte del concessionario.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 aprile 2020, n. 7831 – Pres. Mammone, Est. Graziosi.

Le Sezioni unite hanno evidenziato che il nucleo della questione si incentra sulla determinazione del prezzo come valore di mercato come effettuata dall'ente pubblico quale elemento essenziale della proposta di vendita.

In particolare, le Sezioni unite hanno ricordato che, in fattispecie simile (dismissione del patrimonio degli enti previdenziali), hanno già dichiarato sussistente la giurisdizione del g.a., *poiché la quantificazione del prezzo contenuto nell'offerta da effettuarsi al conduttore dell'immobile ad uso residenziale per consentirgli l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 3 del d. l. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente ulteriormente riformato) è connotata, in ragione delle variabili che la determinano, da discrezionalità pubblicistica.*

Ne consegue che è precluso al giudice ordinario un sindacato non circoscritto alla sola sua legittimità, bensì di merito, di tipo sostitutivo delle valutazioni dell'amministrazione, sicché la controversia relativa alla sua non corrispondenza al "prezzo di mercato" come previsto dalla legge, rimanendo nella sfera di determinazione dell'ente pubblico, non integra violazione del diritto soggettivo di opzione del conduttore, ma solo un interesse legittimo alla corretta formazione della volontà dell'amministrazione (Cass. civ., sez. un., 22 aprile 2013 n. 9692).

Tale arresto peraltro ha osservato che "il prezzo di vendita, con le variabili che lo determinano - quali quella della natura di pregio o meno dell'immobile -, è un elemento esterno al diritto potestativo di accettazione, sia in relazione al diritto di opzione che di prelazione, e costituisce, invece, elemento imprescindibile dell'offerta cioè di un atto negoziale unilaterale ricettizio, che rientra nella disponibilità del proponente (sia pure in maniera sufficientemente vincolata dalla legge, essendo il proponente pur sempre un ente pubblico ...)".

Inoltre nell'istituto della prelazione "non sorge alcun obbligo immediato a carico del promittente, il quale è libero anche di non stipulare il contratto ... obbligandosi solo a preferire, ove esso venga concluso, il promissario". E, sia nel caso di diritto di opzione, sia in quello di diritto di prelazione, "l'individuazione del prezzo di vendita dell'immobile pubblico da dismettere, ancorché da individuarsi sulla base dell'indicazione legislativa del "valore di mercato" con le ulteriori variabili fissate dalla legge, rientra nella disponibilità dell'offerente e non costituisce un diritto dell'oblato. Solo dopo che l'offerta è stata formulata dal proponente e ricevuta dall'oblato, il prezzo ivi indicato integra una componente dell'oggetto della opzione (o prelazione) ed esce dalla discrezionalità (sia pure solo tecnica) dell'offerente".

Le Sezioni unite, pertanto, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il *petitum* sostanziale non è l'accertamento del diritto di prelazione, bensì l'accertamento dell'esattezza o meno della determinazione del valore di mercato del bene operata dalla Regione nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, id est l'accertamento del corretto esercizio della discrezionalità tecnica della Regione nel predisporre uno degli elementi essenziali della proposta di vendita dell'immobile oggetto di dismissione. Nella specie, il concessionario di un bene oggetto di dismissione, nell'esercitare il diritto di prelazione, ha contestato il prezzo di vendita del bene stabilito dall'amministrazione.

Le Sezioni unite dichiarano inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 25 settembre 2018, n. 5507, pronunciata su impugnazione per revocazione.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 aprile 2020, n. 7829 – Pres. Mammone, Est. Scarpa.](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che: *“in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei conti pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito. È peraltro comunque inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme”.*

Nella specie, concludono le Sezioni unite, la sentenza n. 5507/2018 del Consiglio di Stato ha pienamente valutato le condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione, ed è perciò inammissibile il ricorso per cassazione in esame, giacché esso non pone affatto in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, limitandosi, piuttosto, a denunciare un cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del Consiglio di Stato nel verificare i presupposti della revocazione, vizio che, attenendo all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere dedotto dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

(4)

Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del g.o., in merito ad una controversia vertente sul trasferimento per mobilità di personale regionale addetto ai servizi socio psicopedagogici nei ruoli dell'Azienda sanitaria provinciale.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 aprile 2020, n. 7826 – Pres. Travaglino, Est. Garri.](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che: “In sostanza un provvedimento che, come quello in esame, disponga del rapporto esistente e non incida sull’organizzazione in generale dell’amministrazione, individuandone uffici, stabilendone la rilevanza, determinandone le dotazioni organiche complessive, attività questa demandata agli organi di indirizzo politico-amministrativo, rientra tra gli atti di cd. “organizzazione minore” adottati dai dirigenti, al pari degli atti di gestione del rapporto in senso stretto, nell’esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro e nell’ambito e sulla base degli atti organizzativi di carattere generale.

In conclusione il giudice del lavoro è il giudice del rapporto chiamato risolvere le controversie che attengono alla sua gestione con eccezione degli atti organizzativi generali presupposti dei quali può conoscere, se del caso, solo per disapplicarli. Al giudice amministrativo è demandata invece la soluzione delle controversie che attengono alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni oltre che di quelle che riguardano la “configurazione strutturale” degli uffici, vale a dire che afferiscono all’individuazione delle linee fondamentali dell’organizzazione, degli uffici di maggiore rilevanza, delle modalità generali di conferimento della titolarità dei medesimi, di determinazione delle piante organiche, in sintesi le funzioni alle quali la P.A. provvede mediante atti organizzativi generali, anche di natura normativa presupposti all’attività di gestione del rapporto”.

(5)

Le Sezioni unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione in materia di azioni proposte dalla P.A. per i corrispettivi percepiti dai dipendenti nello svolgimento di un incarico non autorizzato.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 7 aprile 2020, n. 7737 – Pres. Mammone, Est. Stalla.](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che *“la domanda della P.A. di appartenenza volta ad ottenere il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non soltanto quando venga proposta, come pure previsto dalla legge, nei confronti del soggetto erogante (il quale, in quanto estraneo alla PA, non viene convenuto a titolo di responsabilità erariale avanti alla corte dei conti), ma anche quando venga proposta nei confronti del dipendente stesso in recupero di un credito che ha natura sanzionatoria ex lege, in funzione del rafforzamento degli obblighi di fedeltà ed esclusività al quale il medesimo è tenuto; e ciò anche dopo l'introduzione, nell'articolo 53 cit., del co.7 bis, qualora la domanda abbia ad oggetto il recupero di compensi non autorizzati percepiti in epoca antecedente a tale introduzione (Cass. civ., sez. un., n.20533/18); la giurisdizione ordinaria, così più volte affermata in fattispecie di recupero in via monitoria di compensi non autorizzati, cede invece alla giurisdizione contabile allorquando la domanda venga proposta, nei confronti del dipendente, non dall'ente di appartenenza ma direttamente dalla procura regionale della Corte dei Conti, posto che in tal caso la domanda trova giustificazione nel danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi, e del conseguente obbligo di riversare alla PA i compensi ricevuti, trattandosi di prescrizioni volte a garantire il corretto e proficuo svolgimento delle mansioni attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità per il dipendente d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto.”*

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(6)

La VI Sezione si pronuncia sulla pratica commerciale scorretta come fattispecie di illecito.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 aprile 2020, n. 2414 – Pres. Santoro, Est. Simeoli](#)

La definizione recata dall'art. 20, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) – laddove prevede che una pratica commerciale è scorretta se «è contraria alla diligenza professionale» ed «è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori» - non costituisce una mera clausola "ricognitiva" delle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive – rispetto alle quali sarebbe rilevante solo a fini interpretativi –, bensì integra una vera e propria "fattispecie" di illecito, dotata di autonoma portata disciplinare, alla quale è possibile attingere in via residuale.

Ha chiarito la Sezione che nella trama normativa tale definizione generale di pratica scorretta si scompone in due diverse categorie: le pratiche ingannevoli (di cui agli artt. 21 e 22) e le pratiche aggressive (di cui agli artt.

24 e 25). Il legislatore ha inoltre analiticamente individuato una serie di specifiche tipologie di pratiche commerciali (le c.d. 'liste nere') da considerarsi sicuramente ingannevoli e aggressive (art. 23 e 26, cui si aggiungono le previsioni 'speciali' di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 e all'art. 22-bis), senza che si renda necessario accertare la sua contrarietà alla «diligenza professionale» nonché dalla sua concreta attitudine «a falsare il comportamento economico del consumatore».

Il tema inedito è quello di comprendere se il citato art. 20, comma 2, vada intesa come una mera clausola "ricognitiva" delle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive – rispetto alle quali la definizione generale sarebbe rilevante solo a fini interpretativi – oppure integri essa stessa una "fattispecie" di illecito, dotata di autonoma portata disciplinare, cui attingere in via residuale.

Ebbene, la lettura sistematica del titolo III della Parte seconda del codice del consumo rende certi che le "pratiche commerciali scorrette" costituiscono un *genus* unitario di illecito, i cui elementi costitutivi sono definiti dall'art. 20, comma 2. All'interno della fattispecie generale, il legislatore ha "ritagliato" – per finalità di semplificazione probatoria – due sottotipi (e all'interno di ciascuno di essi, due ulteriori fattispecie presuntive) che si pongono in rapporto di specialità (per specificazione) rispetto alla prima.

A questi fini, in ordine di successione ermeneutica: - occorre prima stabilire se la condotta contestata possa essere inquadrata all'interno delle "liste nere" (di cui agli articoli 23 e 26): in caso di risposta positiva, la pratica dovrà qualificarsi scorretta senza che si renda necessario accertare la sua contrarietà alla «diligenza professionale» e la sua concreta attitudine «a falsare il comportamento economico del consumatore»; - qualora la pratica non sia ricompresa in nessuna delle due fattispecie presuntive, va accertato se ricorrono gli estremi della pratica commerciale ingannevole (artt. 21 e 22) oppure aggressiva (artt. 24 e 25): in tal caso, la verifica di ingannevolezza ed

aggressività integra di per sé la contrarietà alla «diligenza professionale»; - ove i precedenti tentativi di sussunzione non risultino percorribili, non resta che ricorrere alla norma di chiusura sussidiaria di cui all'art. 20, comma 2: la mancata caratterizzazione dell'illecito in termini di ingannevolezza e aggressività, impone di accertare in concreto il grado della «specifica competenza e attenzione» che «ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti», tenuto conto delle peculiarità del caso di specie.

Acclarato che era ben possibile per l'Autorità ricorrere alla definizione generale di pratica commerciale scorretta per sanzionare violazioni della diligenza professionale diverse dalla ingannevolezza e dalla aggressività, vanno fatte due ulteriori considerazioni.

In primo luogo, non osta alla configurabilità dell'illecito l'assenza di un contatto "negoziale" tra la Società ed il consumatore che ha risentito il pregiudizio finale. Nel contenuto della «diligenza professionale» - nozione autonoma rispetto a quella del codice civile, dove costituisce parametro di valutazione dell'esattezza dell'adempimento di obbligazioni - rientrano anche gli adempimenti organizzativi che il rivenditore deve porre in essere per contrastare o almeno contenere il fenomeno di quanti acquistano massivamente per poi rivendere sul mercato secondario.

Neppure può sostenersi, ai fini di escludere l'illecito, che il consumatore si è autonomamente e spontaneamente rivolto ai rivenditori del mercato secondario. L'ampia nozione di «decisione di natura commerciale» consente di includere tra le pratiche idonee «ad indurre un consumatore ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso», non soltanto la condotta che si riveli fondamentale nello spingere il consumatore ad accettare di concludere un contratto con il professionista, ma anche la condotta del rivenditore che abbia semplicemente posto il consumatore nella impossibilità di finalizzare l'acquisto del biglietto per assistere all'evento di

suo interesse, inducendolo a soddisfare il bisogno di consumo sul mercato secondario.

(7)

La V Sezione rimette all'Adunanza plenaria diverse quesiti sui termini per ricorrere nel c.d. rito appalti.

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 2 aprile 2020, n. 2215 – Pres. Saltelli, Est. Di Matteo](#)

La quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza plenaria le seguenti questioni: a) se il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione possa decorrere di norma dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016; b) se le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri consentano la sola proposizione dei motivi aggiunti, eccettuata l'ipotesi da considerare patologica – con le ovvie conseguenze anche ai soli fini di eventuali responsabilità erariale – della omessa o incompleta pubblicazione prevista dal già citato art. 29; c) se la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara non sia giammai idonea a far slittare il termine per la impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, che decorre dalla pubblicazione ex art. 29 ovvero negli altri casi patologici dalla comunicazione ex art. 76, e legittima soltanto la eventuale proposizione dei motivi aggiunti, ovvero se essa comporti la dilazione temporale almeno con particolare riferimento al caso in cui le ragioni di doglianza siano tratte dalla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario

ovvero dalle giustificazioni da questi rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; d) se dal punto di vista sistematico la previsione dell'art. 120, comma 5, c.p.a. che fa decorrere il termine per l'impugnazione degli atti di gara, in particolare dell'aggiudicazione dalla comunicazione individuale (ex art. 78, d.lgs. n. 50 del 2018) ovvero dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento, debba intendersi nel senso che essa indica due modi (di conoscenza) e due momenti (di decorrenza) del tutto equivalenti ed equipollenti tra di loro, senza che la comunicazione individuale possa ritenersi modalità principale e prevalente e la conoscenza *aliunde* modalità secondaria o subordinata e meramente complementare; e) se, in ogni caso, con riferimento a quanto considerato in precedenza sub d), la pubblicazione degli atti di gara ex art. 29 d.lgs. n. 50 del 2016 debba considerarsi rientrante in quelle modalità di conoscenza *aliunde*; f) se idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione debbano considerare quelle forme di comunicazione e pubblicità individuate nella *lex specialis* di gara e accettate dagli operatori economici ai fini della stessa partecipazione alla procedura di gara

La presente ordinanza è stata oggetto di apposita News n. 48 del 15 aprile 2020, da parte dell'Ufficio Studi, massimario e formazione.

(8)

Il Tar per la Calabria, Catanzaro, non sospende l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria che impone la quarantena a chi trasgredisce all'obbligo di circolare senza giustificato motivo.

[Tar per la Calabria, Catanzaro, decreto monocratico 15 aprile 2020, n. 219 – Pres. Pennetti](#)

Non deve essere sospesa l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 nella parte in cui ha imposto – nell'ipotesi di trasgressione dell'obbligo di circolare senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale esposizione al contagio – la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14, mancando l'atto applicativo delle disposizioni emanate con portata generale dal Presidente della Giunta.

Ha chiarito il decreto che il procedimento impositivo, a carico del ricorrente, della misura “immediata” della quarantena obbligatoria non sembra essersi concluso atteso che lo stesso, secondo quanto previsto al punto 10 della ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, presuppone che l'applicazione della misura al trasgressore degli obblighi elencati nell'ordinanza medesima avvenga <<attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente ordinanza>>.

Infatti dette modalità sono quelle indicate al punto 4 di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 (inizialmente previste solo per l'applicazione delle misure di prevenzione indicate in quest'ultima ordinanza) e cioè la comunicazione da parte dei dipartimenti di prevenzione delle ASP <<al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale>> della <<prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza>> (punto n. 3) che trova conferma nell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 10 marzo 2020 che illustra il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione, chiamati a svolgere compiti di sorveglianza attiva nel corso della quarantena/isolamento domiciliare.

Il Tar per le Marche si pronuncia sull'istanza congiunta di passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020.

[Tar per le Marche, sentenza 14 aprile 2020, n. 212 – Pres. Conti, Est. Capitano](#)

L'art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui consente il passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020 se ne fanno "congiuntamente" richiesta tutte le parti costituite, deve essere inteso nel senso che tale istanza di trattazione, per essere valida, può essere depositata anche da ciascuna parte costituita e non necessariamente essere contenuta in un unico foglio sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite.

Ha chiarito il Tar che pur dovendosi fornire un'interpretazione tendenzialmente rigorosa e restrittiva delle dirompenti disposizioni processuali introdotte dall'art. 84, d.l. n. 18 del 2020 (le quali in tanto sono compatibili con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 111 e 113 Cost. in quanto emanate nel quadro delle misure ritenute dal legislatore necessarie a fronteggiare la nota emergenza sanitaria e in quanto aventi efficacia temporalmente limitata), tuttavia le stesse vanno pur sempre lette alla luce di altrettanto rilevanti principi generali applicabili a qualsiasi tipologia di processo. Nello specifico viene in rilievo il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., il quale, come è noto, impone al giudice di verificare se un atto processuale, a prescindere dal rispetto delle forme eventualmente imposte da specifiche norme, abbia o meno raggiunto il proprio scopo (tutti gli atti processuali hanno, tendenzialmente, lo scopo di esprimere chiaramente la volontà della parte e di renderla esplicita al giudice e alle controparti entro un determinato termine - che può essere ordinatorio o perentorio - onde consentire al giudice di adottare gli atti più opportuni per la prosecuzione del giudizio e alle altre parti di esplicitare le proprie difese).

Pertanto, seppure l'avverbio utilizzato dal legislatore nel secondo comma dell'art. 84, d.l. n. 18 del 2020 ("congiuntamente") sembrerebbe implicare che l'istanza di trattazione, per essere valida, debba essere contenuta in un unico foglio sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite, nella specie il tenore letterale delle istanze depositate da ciascuna parte non lascia dubbi circa la concorde volontà di tutte le parti costituite di richiedere al Tribunale la decisione collegiale.

(10)

Il Tar per la Campania, Napoli, si pronuncia sul differimento della camera di consiglio richiesto dal ricorrente che ha ottenuto la tutela monocratica e sull'obbligo di quarantena domiciliare per violazione delle misure restrittive della libera circolazione in Campania.

[Tar per la Campania, Napoli, sezione V, ordinanza cautelare 8 aprile 2020, n. 713 – Pres. Scudeller, Est. D'Alterio](#)

Deve essere respinta l'istanza di rinvio, ex art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020, della camera di consiglio collegiale calendarizzata il 7 aprile 2019 formulata dalla parte ricorrente, beneficiaria della misura monocratica ex art. 84, d.l. n. 18 del 2020, mirando il combinato disposto del comma 1, ultimo periodo, e comma 2, terzo periodo, dell'art. 84 cit. ad evitare rinvii meramente strumentali, esclusivamente volti a conservare l'efficacia del decreto di accoglimento, eccezionalmente riconosciuta fino alla successiva udienza di rinvio, in deroga all'art. 56, comma 4, c.p.a.

Deve essere sospeso il verbale di "Intimazione ad osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza", applicato dalla Legione dei Carabinieri

Campania – Compagnia Carabinieri di Salerno - nei confronti del ricorrente che è stato fermato mentre andava ad assistere la madre malata, come aveva autocertificato, ed aveva prodotto documentazione medica di data anteriore all'accertamento, in quanto lo spostamento contestato (che ha determinato l'applicazione della misura della "domiciliazione fiduciaria") era necessario essendo egli l'unico, allo stato, in grado di apprestare assistenza all'anziana madre per necessità proprie ed anche in funzione preventiva rispetto a possibili pericolose evenienze.

Ha chiarito il Tar che la disposta "domiciliazione fiduciaria" presuppone la circolazione senza una delle motivazioni di necessità previste dai D.P.C.M. ovvero dalle ordinanze regionali – consentendo invece l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 "esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati ... da situazioni di necessità correlate ad esigenze primarie delle persone". Ha aggiunto che le esigenze rappresentate dal ricorrente non erano state adeguatamente valutate.

Normativa ed altre novità di interesse

(11)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 97 del 11-04-2020).